



Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Grosio - Grosotto - Sondalo

Piazzale Rinaldi 1 – 23033 Grosio (SO)

Tel: 0342/887595 - - e-mail: soic82400V@istruzione.it soic82400V@pec.istruzione.it

www.icgrosio.gov.it - Codice fiscale 93028000144

Prot. n. 4747/5.6.a

Grosio, 16 novembre 2017

Ai genitori degli alunni
Sito web
Agli Atti

OGGETTO: ISTRUZIONE PARENTALE E OBBLIGO DI ISTRUZIONE, ASPETTI NORMATIVI E PROCEDURALI.

Nell'attuale sistema educativo l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione (6-16 anni) può avvenire anche tramite la frequenza dell'istruzione parentale: alunni che vengono istruiti direttamente dalle famiglie senza fruire del servizio delle scuole del Sistema Nazionale di Istruzione (statali o paritarie).

L'istruzione parentale e le sue diverse espressioni (scuola familiare, scuola paterna, istruzione familiare, istruzione parentale, educazione parentale, homeschooling o home education) indicano la scelta educativa delle famiglie di provvedere direttamente all'istruzione dei figli impartita dagli stessi genitori o tramite precettori scelti dagli stessi.

Con la presente circolare il Dirigente Scolastico, consapevole della delicatezza del tema in oggetto, al fine di costruire un'alleanza educativa sempre più efficace al raggiungimento del successo formativo dei soggetti coinvolti, informa le famiglie richiedenti l'istituto dell'istruzione parentale dei vari obblighi che tale scelta comporta, in particolare l'obbligo di sostenere l'esame di idoneità alla classe successiva e di accettare la vigilanza degli organi competenti a tutela del minore e della sua istruzione.

Le principali norme di riferimento:

- artt. 30-33-34 della Costituzione Italiana;
- D.lgs 497/1994, artt. 111 – *“Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico-1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico. 2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità”;*
- D.lgs 76/2005 artt. 1 commi 4 *“Art. 1 c. 4. I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”;*
- D.lgs 62 del 13 aprile 2017- **Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (G.U. 16.05.2017, n. 112 - S.O.)** art. 23 *“Istruzione parentale- 1. In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, **sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza.** Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione”.*
- D. lgs n.76/2005 art. 5 c. 2 : Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla

base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3, così come previsto dal presente decreto, provvedono: il Comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere; il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;

- Nota MIUR prot.5693 del 20 giugno 2005: istruzione paterna ed esami di idoneità alla classe successiva – che specifica che la verifica della capacità tecnica o economica della famiglia di provvedere direttamente all'istruzione dei figli può avvenire, da parte delle scuole vigilanti l'obbligo “soltanto attraverso esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva”

Obbligo di istruzione

L'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.

I dieci anni dell'obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, prevede che: “L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età”.

L'obbligo di istruzione, quindi, mira a garantire a tutti l'acquisizione delle competenze di base e coinvolge, in particolare, la **responsabilità** condivisa dei **genitori**, cui competono le scelte tra le diverse tipologie di scuola e le opzioni del tempo scuola e delle **istituzioni scolastiche** da cui dipende l'adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione.

Modalità di assolvimento dell'obbligo d'istruzione e deroghe

Il momento dell'iscrizione assume un significato particolare e si perfeziona con la frequenza scolastica.

L'obbligo alla frequenza può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso “**l'istruzione familiare**”. In questo caso, a garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame di idoneità per l'ammissione all'anno successivo.

Coloro che intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all'obbligo, devono rilasciare al Dirigente della scuola del territorio di residenza, apposita dichiarazione – da rinnovare anno per anno – di possedere “la capacità tecnica ed economica” per provvedervi.

Il Dirigente medesimo ha l'onere di accertare la fondatezza di tale dichiarazione.

Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l'obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché, in ogni caso, al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado.

Inoltre tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l'esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione.

In particolare, per quanto attiene alle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, ad integrazione della C.M. n.101 del 30 dicembre 2010, la nota MIURAOODGOS prot. n. 781/R.U.U. del 04.02.2011 ed un recente parere espresso dal Consiglio di Stato in data 19.1.2011 n.579 su un ricorso straordinario al Capo dello Stato, portano a ritenere che l'istruzione parentale costituisca modalità di assolvimento dell'obbligo di istruzione alternativa alla frequenza dei primi due anni degli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado o alla frequenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di una qualifica.

Pertanto, da una interpretazione logico sistematica della normativa deriva che “l'educazione parentale” può riguardare l'intera fascia dell'obbligo di istruzione e deve tendere, come le altre modalità di adempimento, al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo e all'acquisizione dei saperi e delle competenze relativi ai primi due anni di istruzione secondaria superiore.

Alla luce delle norme si evince che:

1. La responsabilità dell'adempimento dell'obbligo scolastico è dei genitori dei minori (o di chi ne fa le veci).
 2. La scelta di effettuare l'istruzione familiare/parentale va fatta annualmente e comunicata alla autorità competente da parte di entrambi i genitori dei minori. Come previsto dall'art. 1 comma 4 D.lgs 76/2005, i genitori che esercitano tale diritto sono tenuti darne comunicazione alla autorità (non a farne domanda).
-

3. Dal momento in cui la scuola riceve la comunicazione diventa scuola vigilante sull'adempimento dell'obbligo e invia apposita comunicazione al Comune.
4. La comunicazione va indirizzata al Sindaco del Comune in cui risiede il minore, responsabile della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo (art 5 d. lgs. 76/2005).
5. In ogni momento dell'anno i genitori possono scegliere la istruzione paterna per i propri figli, anche interrompendo la frequenza presso una scuola statale o paritaria. É in ogni caso consigliabile effettuare tale comunicazione, se possibile, entro il termine stabilito annualmente per le iscrizioni scolastiche.
6. I genitori che scelgono l'istruzione parentale sono tenuti a dimostrare di averne la capacità tecnica economica, per provvedere direttamente o privatamente all'istruzione dei figli.
7. La capacità tecnica è necessaria per provvedere "direttamente" alla istruzione dei figli; la capacità economica è necessaria per provvedere "privatamente" tramite precettori alla istruzione dei figli.

Esami di idoneità e di Stato

L'art. 192 del Tu 297/1994 al comma 1 prevede che: "Per coloro che non provengono da istituti e scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame di idoneità".

In base alle disposizioni normative vigenti:

- L'esame di idoneità è un titolo di studio avente valore legale, di carattere intermedio perché attesta la idoneità dell'alunno alla iscrizione ad una determinata classe.
 - Le procedure di iscrizione e di svolgimento dell'esame di idoneità sono normate dal Miur. Gli esami si devono sostenere a giugno o, in caso di malattia dell'alunno, nella sessione suppletiva prevista entro la fine dell'anno scolastico (art. 8 D.lgs 59/2004).
 - **La domanda va fatta entro il 30 aprile (CM 27/2011).**
 - Nel nostro ordinamento (indicazioni nazionali) sono indicate le competenze che l'alunno deve possedere al termine di un percorso (gli obiettivi di apprendimento). É il raggiungimento di tali obiettivi che l'esaminatore deve verificare al fine di rilasciare l'idoneità alla classe successiva.
- A tal fine è opportuno presentare alla Commissione d'Esame i programmi svolti dall'alunno/a durante l'istruzione paterna e dimostrare il loro collegamento-riferimento alle Indicazioni Nazionali Statali.
- La sede di esame è indicata dalle norme.
 - **Nel caso gli esami annuali di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiari sono tenuti a comunicare gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull'adempimento.**
 - Se un alunno non supera l'esame non acquisisce la idoneità richiesta.

PROCEDURE E MODULISTICA

Fase del procedimento	Tempi	Modulistica
a) Comunicazione di avvalersi dell'istruzione parentale	Preferibilmente nel periodo delle iscrizioni (gennaio-febbraio) altrimenti quando si realizza l'idea di istruzione parentale per la prima volta Poi annualmente nel periodo delle iscrizioni per l'anno a seguire	MOD. A- Comunicazione di istruzione parentale (<i>in fase iscrizioni</i>) <i>oppure</i> MOD. B – Comunicazione ritiro alunno dalla frequenza scolastica-istruzione parentale (<i>in corso d'anno</i>)
b) Richiesta esame di idoneità in qualità di candidato esterno	Entro il 30 aprile di ogni anno.	MOD-C- Domanda di esame di idoneità/licenza fine ciclo (e allegato programma esame svolto)

Ulteriori informazioni

Il Dirigente scolastico e il Personale docente sono a disposizione delle Famiglie in un'ottica di dialogo sia per gli aspetti didattici specifici che di natura professionale.

Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Elena Panizza

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.

Allegati:

Mod. A- Dichiarazione di avvalersi dell'istruzione parentale

Mod-B- Dichiarazione di ritiro frequenza scolastica per avvalersi dell'istruzione parentale

Mod-C- Domanda per sostenere l'esame di idoneità alla classe successiva/esame di fine ciclo in qualità di privatista.